

ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'anticipazione sul contributo dovrà essere garantita alternativamente:

1. da fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti nell'Albo Unico delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. L'elenco delle banche e dei gruppi bancari (primi due elenchi) è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo:

<http://siotec.bancaditalia.it/sportelli/jsp/layout/home.jsp?detail=download>

2. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo:

<https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

alla Sezione 1 per le compagnie assicuratrici con sede in Italia;

all'Elenco I in appendice all'Albo per le compagnie assicuratrici con sede in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;

3. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo:

<https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

all'Elenco II in appendice all'Albo.

Le polizze fidejussorie di cui al presente punto 3. saranno accettate entro il limite massimo di € 100.000,00.

ATTENZIONE: IN OGNI CASO, IL TESTO DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA OVVERO DELLA POLIZZA FIDEJUSSIONARIA DOVRA' ESSERE STRETTAMENTE CONFORME AL FAC-SIMILE DI SEGUITO ALLEGATO

Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al D.M. 13 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. n. 294 del 19 dicembre 2011) e ss. mm. ii. come previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concessione provvisoria delle agevolazioni n. del

Spett.le

Agenzia nazionale per
l'attrazione
degli investimenti
e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.
Via Calabria 46
00187 ROMA

Premesso che:

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concessione delle agevolazioni in data _____, n. _____, a norma dell'art. 13, comma 3, del D.M. 13 dicembre 2011 e ss. mm. ii. (recante, "Bando adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, let. c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1. del POI Energie Rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013") sono disciplinate dal medesimo decreto e laddove non previsto sono disciplinate da specifica normativa, in particolare dal suindicato D.M. 13 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, dalle relative circolari esplicative;
- b) in data è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il suddetto decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, e in data è stato stipulato il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma quarto, del D.M. 13.12.2011;
- c) l'impresa (in seguito indicata per brevità "Contraente"), con sede legale in(.....), partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale..... ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal D.M. 13 dicembre 2011 e disciplinate dal medesimo decreto di concessione del, per un contributo complessivo di Euro/00 (Euro/00), di cui il contributo in conto impianti pari a/00, per la creazione di una nuova unità produttiva/un ampliamento di unità produttiva esistente/ una diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti e/o servizi aggiuntivi/ un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente in da realizzarsi, comunque, nell'ambito di un'unica unità produttiva, dotata di autonomia tecnica e funzionale, anche articolata su più immobili e/o impianti collegati, anche se

- separati, funzionali tra loro e ubicati nel Comune di (.....);
- d) il termine per la realizzazione del programma degli investimenti agevolato è previsto per il, salvo eventuale proroga non superiore a sei mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 2015, come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. 13 dicembre 2011;
 - e) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del D.M. 13 dicembre 2011, di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore del "Soggetto Gestore" di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre 2011, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub b);
 - f) il "Contraente" intende richiedere a titolo di anticipazione l'erogazione di Euro/00 (...../00), corrispondente al _____ % del contributo in conto impianti totale di Euro/00 (Euro...../00) ad essa concesso, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento. Tale anticipazione sarà recuperata dal "Soggetto Gestore" in quote proporzionali al contributo via via maturato sugli stati di avanzamento lavori presentati dal "Contraente";
 - g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
 - h) ai sensi del combinato disposto tra l'art. 1 e l'art. 4 del D. M. 13 dicembre 2011, la gestione degli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti sia l'istruttoria delle domande che l'erogazione delle agevolazioni è affidata al "Soggetto Gestore" Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (qui di seguito, "**Invitalia**");
 - i) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;
 - j) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
 - k) la Banca/Società di assicurazione/ Società finanziaria..... ha sempre onorato i propri impegni con "Invitalia";

tutto ciò premesso

che forma parte integrante integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito

indicata per brevità “Società”) con sede legale in, Via....., capitale sociale Euro...../, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. iscritta all’albo/elenco, in persona del Sig.....nato a, il (carta d’identità n....., rilasciata in data) nella sua qualità di , domiciliata presso.....; casella di P.E.C.; dichiara di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore di “Invitalia”, a garanzia del puntuale ed esatto rimborso da parte del “Contraente” di tutto quanto eventualmente dovuto per effetto ed in dipendenza dell’erogazione dell’anticipazione di Euro..... (Euro) pari al del contributo in conto impianti dell’importo complessivo di Euro..... concesso al “Contraente” ed indicato nelle premesse alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia”, nei limiti dell’importo massimo sopra indicato, la restituzione della somma complessiva di Euro _____ (_____//00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La presente obbligazione fidejussoria rimarrà valida ed efficace fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato, già eventualmente prorogato per non più di 6 mesi, e pertanto fino al_____.

Alla scadenza del periodo massimo, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di "Invitalia", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al_____.

Decorso l'ultimo termine, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza alla data in cui venga certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato avanzamento lavori corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e "Invitalia" provvederà conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di "Invitalia", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da "Invitalia" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A/R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c. c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso

ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

- (a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:
1. se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
 2. se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
 3. se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.
- (b) di non essere stata temporaneamente inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETA'"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al

domicilio della "Società", così come risultante in premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

La Società
(firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto "Contrente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 - (Oggetto della garanzia);

Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 - (Inefficacia limitazioni garanzie)

Art. 5 - (Requisiti soggettivi)

Art. 6 - (Forma delle comunicazioni alla "Società")

Art. 7 - (Foro Competente)

La Società
(Firma autenticata)